

1) Mancata verifica dei requisiti degli allevatori iscritti al Registro degli allevatori

*La formazione e la tenuta del Registro degli Allevatori viene attualmente regolata dall'art. 2 delle Norme tecniche del Libro genealogico, approvato con D.M. Decreto Ministeriale 21203 del 8 marzo 2005 ai sensi del quale "l'iscrizione al registro degli allevatori è richiesta per iscritto all'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC) dagli interessati. Gli allevatori devono includere nella domanda, oltre ai dati anagrafici e fiscali, la residenza, **l'ubicazione delle eventuali strutture di allevamento**, la razza e l'identificazione delle fattrici di cui all'atto dell'iscrizione sono proprietari, nonché, se del caso il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa agricola al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche".*

*La questione inerente la formazione del registro degli allevatori è stata oggetto di contenzioso in quanto codesto Ministero, con il decreto ministeriale n. 21075 del 6 aprile 2006, prorogava per la terza volta, per gli stessi motivi, senza continuità con la proroga in precedenza scaduta, il termine dallo stesso Ministero stabilito con il **D.M. n. 22383 del 3 giugno 2003** ai fini della verifica da parte dell'ENCI dei requisiti di iscrizione nel Registro degli Allevatori.*